



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

Dott. _____ *Presidente rel.*

Dott. _____ *Consigliere*

Dott. ssa _____ *Consigliere*

ha pronunciato ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 137/2020 la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

R. F. nato a _____ il _____

LIBERO

Domicilio dichiarato non idoneo

Difeso di fiducia dagli Avv.ti _____ e _____ entrambi
del Foro di _____

IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 348 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio commerciale OTTICA _____ di _____ corrente in _____ nell'esercizio della sua attività di ottico-optometrista, esercitava abusivamente l'esercizio della professione medica oculistica, in più occasioni sottoponendo alcuni clienti del negozio di ottica sopra indicato a misurazioni della pressione oculare (attività di esclusiva competenza medica), anche per il controllo di patologie dei clienti (quali il glaucoma), tramite l'utilizzo di un tonometro-pachimetro a soffio, strumento

Sentenza N. **2787**

Data 01.12.2022

N. _____
R.G.C.A.

R.G.TRIB. Genova

RGNR _____

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il _____

Il Cancelliere

C.P.

Redatt _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____

Questura _____

Comune _____

il _____

Il Cancelliere

riservato agli esercenti la professione medica, precluso dagli elenchi delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono dotarsi gli ottici (Decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994) e dispositivo medico che consente di rilevare parametri atti a formulare una diagnosi di esclusiva competenza del medico chirurgo (i.e. la pressione intraoculare);

in dal 2012 al 7 febbraio 2017

PARTI CIVILI:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di con sede in
nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, Prof. , elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore Avv. del Foro di

S.O.I. Società Oftalmologica Italiana, in persona del suo Presidente Dr.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. del Foro di

APPELLANTE

La parte civile S.O.I. avverso la sentenza del Tribunale di del 26/10/2021 che così decideva:

“Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 45 il termine per la motivazione.”

Sulla relazione del dr.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito di giudizio abbreviato il Tribunale di assolveva dal reato a lui ascritto, e avverso tale decisione ha proposto appello la parte civile S.O.I.

L’appellante impugna l’assoluzione dell’imputato dal reato di esercizio abusivo della professione, con un primo argomento sostenendo che il riferimento operato dal Giudice di prime cure al Decreto del Ministero della Salute del 23/04/1992, che si riferisce alle regole della frequentazione dei corsi alle attività ausiliare di ottico ed odontotecnico, non è pertinente alla imputazione, in quanto estraneo al tema dell’ambito di operatività della professione di ottico.

Sotto un secondo argomento l’appellante censura il punto della sentenza di primo grado

relativo all'attività diagnostica, richiamando la nota n. 0045481 del 2/8/2017 del Ministero della Salute, dove viene specificato che l'utilizzo del tonometro non può competere all'esercente l'arte ausiliaria dell'ottico, essendo strumento di esclusiva competenza del Medico Chirurgo. A tale considerazione aggiunge che il rilascio di un riscontro scritto a seguito del rilievo strumentale equivale ad una valutazione medica, concretizzandosi nella tipica attività di anamnesi e diagnosi, come tale attribuita in via esclusiva alle competenze del medico oculista.

.-.-.-.

L'appello della parte civile è fondato e la sentenza deve essere parzialmente riformata.

Dal punto di vista fattuale, pur non potendo questa Corte pronunciarsi sulla rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputato, non avendo il Procuratore Generale proposto appello avverso la sentenza di primo grado, in funzione delle domande civilistiche proposte dalle parti civili deve accertarsi che l'utilizzo del tonometro-pachimetro a soffio da parte del
ha integrato attività illecita, in quanto demandata in via esclusiva alla professione medica oculistica.

Rispetto, infatti, al primo argomento formulato dall'impugnante parte civile, relativo proprio alla detenzione del tonometro, evidenzia la Corte come questo non possa essere utilizzato dagli ottici posto che il Decreto 3 maggio 1994 del Ministero della Salute, emanato proprio in esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sulla "pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" nell'elenco tassativo delle attrezzature tecniche e strumentali per ottici (allegato B) non contempla il tonometro.

A conferma di tale valutazione tecnica - funzionale alla disciplina delle rispettive professioni - nella Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND - classificazione italiana che raggruppa i dispositivi medici in categorie omogenee di prodotti destinati ad effettuare un intervento diagnostico e/o terapeutico simile e che sarà utilizzata nella Unione europea per la banca dati europea EUDAMED, prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745, art. 26 e 2017/746, art. 23) lo strumento "tonometro" è previsto tra quelli destinati all'utilizzo da parte dei medici, nella categoria Z, gruppo Z1", tipologia Z12120122.

Tanto premesso, si presenta del tutto irrilevante il tema circa il mancato svolgimento da parte dell'imputato di una vera e propria attività di diagnosi e cura, posto che l'uso stesso dello strumento, di per sé comunque destinato ad una diagnosi dal punto di vista della misurazione

di un fenomeno del corpo umano, è interdetto agli ottici.

In ogni caso la Corte ritiene che “il rilascio di uno scontrino o di un report” all’esito della misurazione della pressione oculare tramite tonometro costituisca attività diagnostica: al riguardo la Corte di Cassazione ha escluso l’integrazione del reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista in relazione alla condotta del medico-optometrista che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a disfunzioni della funzione visiva, ma ad una vera e propria malattia (Cass. pen. Sez. VI, n. 26609/2009; Cass. pen., Sez. VI, n. 35101/2003), e da tale pronuncia si evince che l’effettuazione di diagnosi a seguito della visita integri il delitto di cui all’art. 348 c.p. Nel caso di specie risulta provato che l’imputato attraverso la misurazione della pressione svolgeva attività funzionale alla diagnosi di patologie: la teste _____, infatti, in sede di s.i.t. affermava di aver accertato la propria patologia nell’anno 2012 a seguito di una visita effettuata presso l’Ottica dell’imputato, il quale a seguito di controllo della pressione intraoculare constatava una pressione a 30, mentre quella normale dovrebbe essere a 18 circa, invitandola quindi a recarsi con urgenza presso un oculista. Tale condotta costituisce diagnosi secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che aveva già qualificato come tale l’attività dell’ottico che appronti interventi terapeutici fornendo altresì indicazioni ai pazienti con previsione di controlli cui sottoporsi a distanza di tempo (cfr. Cass. pen., Sez VI, 29 settembre 2016, n. 40745).

Alla luce di quanto appena enunciato risulta quindi provata l’illiceità della condotta di detenzione dello strumento da parte dell’imputato, contraria alla normativa vigente in materia.

Consegue la condanna del _____ al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili appellanti, danno che, non rivestendo carattere patrimoniale, e avendo le società costituite la finalità statutaria di tutela della professionalità del medico oculista e dei medici-chirurghi, viene quantificato equitativamente in € 2.000,00 per ciascuna di esse.

P.Q.M.

Visto l’art. 576 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di _____ il 26/10/2021 nei confronti dell’imputato _____, condanna il predetto al risarcimento dei danni in


favore delle parti civili costituite che liquida in euro 2.000,00 in favore di ciascuna di esse;
condanna altresì l'imputato a rifondere alle predette parti civili le spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio che liquida per ciascuna in euro 2.000,00 per il primo grado e in euro
1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Conferma nel resto.

Riserva il deposito della sentenza in giorni 60.

01 dicembre 2022

Il Presidente est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il, 11/01/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ROSSELLA BARBARA LANCIAPRIMA

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 17/03/2023

Genova, 03/04/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ROSSELLA BARBARA LANCIAPRIMA